



19 giugno 2025

Disposizione ordinatoria

Chiusura dello scambio scritti

VR1 25 32

████████████████████ b | Pro Grigioni Italiano concernente accesso a documenti ufficiali (diniego di giustizia)

Nella procedura citata in epigrafe, Pro Grigioni Italiano ha inoltrato una presa di posizione.

Una copia della presa di posizione del 16 giugno 2025 (incl. allegati) è trasmessa a ██████████ e ██████████ a per conoscenza. Un ulteriore scambio di scritti non viene ritenuto necessario (cfr. art. 54 cpv. 3 della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Resta però impregiudicata la facoltà di depositare una replica entro il **1° luglio 2025**.

Si invita le parti rappresentate patrocinate da un legale e che avrebbero diritto al rimborso delle spese ripetibili giusta l'art. 78 cpv. 2 LGA a volerci trasmettere un eventuale accordo sull'onorario e la nota d'onorario, specificando il tempo impiegato, la tariffa oraria applicata e i costi sostenuti. Qualora il Tribunale dovesse ordinare ulteriori provvedimenti (misure probatorie, udienze ecc.), ogni parte avente diritto potrà presentare il complemento della nota d'onorario in tale occasione. In assenza di un accordo sull'onorario e/o di una nota d'onorario sufficientemente dettagliata, il Tribunale stabilirà l'eventuale indennità di parte secondo doveroso apprezzamento (artt. 2-4 dell'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250]).

Comunicazione per posta A+ a:

- ██████████ a
- Avvocato Marco Robbiani, Studio Barchi Nicoli Trisconi Gianini SA, CP 1170, 6901 Lugano

Allegati menzionati

Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo
Il presidente



Righetti

OBERGERICHT GRAUBÜNDEN	
Poststempel:	16.06.25
Eingang:	17. Juni 2025
Zeichen:	VR1 25-32

Obergericht
Graubünden
Aet. A-2

Raccomandata

Lod.
**Tribunale d'appello
del Cantone dei Grigioni**
Prima Camera di diritto
costituzionale e amministrativo
Obere Plessurstrasse 1
7001 Coira

Lugano, 16 giugno 2025
225'536/MR/fc

OSSERVAZIONI DI RISPOSTA

presentate

dall'associazione **Pro Grigioni Italiano**, Coira
(patr. dall'avv. Marco ROBBIANI, Studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini SA, Via S. Balestra 17, CP 1170, 6901 Lugano)

al ricorso di data 21 aprile 2025 inoltrato

dal signor [REDACTED]

Inc. n. VR1 25 32

-- o0o --

I IN ORDINE

A. In ordine delle presenti osservazioni di risposta

Lo scrivente legale è validamente abilitato al patrocinio dell'associazione Pro Grigioni Italiano (nel seguito "Pgi") sulla base della procura già agli atti (**doc. 1.-**).

Con disposizione ordinatoria del 9 maggio 2025 codesto lodevole Tribunale ha fissato alla parte convenuta un termine scadente il 2 giugno 2025, poi prorogato sino al 17 giugno 2025, per presentare la propria presa di posizione al ricorso in oggetto.

Il presente allegato, spedito in data odierna nel numero di esemplari prescritto, è pertanto **tempestivo e ricevibile in ordine**.

A scanso di ogni possibile equivoco, si osserva sin d'ora che qualsiasi evidenziazione nel testo delle presenti osservazioni, anche di eventuali passaggi di legge citati, è dello scrivente.

B. In ordine del ricorso

Premesso che i **requisiti di ricevibilità** del ricorso dovranno in ogni caso essere verificati d'ufficio dal Tribunale giudicante, nella fattispecie in esame gli stessi **non paiono comunque essere adempiuti**, già solo per i seguenti motivi.

- a) La Pgi è un' **associazione privata** ai sensi degli art. 60 e segg. CCS, che persegue i seguenti **scopi di carattere prettamente culturale** (da qui, tra l'altro, il riferimento a un'attività – l'attività, non l'organo – con semplice accezione – nel novero degli interessati, non nel compito in sé – pubblica all'art. 1 cpv. 2 dello Statuto della Pgi):
 - a. *difendere e promuovere la lingua e la cultura italiana nel Cantone e nella Confederazione;*
 - b. *conservare il patrimonio culturale grigionitaliano;*
 - c. *sostenere l'attività culturale grigionitaliana;*
 - d. *incoraggiare lo scambio culturale.*
- b) La Legge sul principio di trasparenza (LCTras) si applica a tutti gli **organismi pubblici** (cfr. art. 2 cpv. 2 LCTras).

Conformemente all'art. 2 cpv. 2 lett. c LCTras sono considerati organi pubblici anche le persone fisiche o giuridiche o altre organizzazioni di diritto privato **per quanto adempiano compiti pubblici cantonali loro delegati**.

La delega di un compito pubblico a un privato presuppone, tra le altre cose, (1) una **base legale che regoli in modo specifico i principi fondamentali dello svolgimento di quel compito da parte sua, al fine di garantire un'adeguata tutela dell'interesse pubblico**, e (2) che il privato sottostia alla vigilanza dello Stato (cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed. cifra 1509). Ciò che non è invece il caso della *Pgi* come cerca invece – a torto – di sostenere il ricorrente, strumentalizzando l'art. 1 cpv. 2 dello Statuto.

- c) Nel Cantone dei Grigioni le disposizioni concernenti il tipo e l'ampiezza della delega di compiti derivanti dalla sovranità e di altri importanti compiti pubblici a enti esterni all'amministrazione cantonale devono essere **emanate dal Gran Consiglio sotto forma di legge** (cfr. art. 31 cpv. 1 e art. 31 cpv. 2 cifra 6 della Costituzione del Cantone dei Grigioni - CostC).

Per la fattispecie in esame non si riscontra – e nemmeno il ricorrente ne menziona – alcuna norma che consenta al Cantone dei Grigioni e/o al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA) di delegare compiti cantonali, quali appunto la promozione della cultura o la salvaguardia e la promozione della lingua italiana (cfr. art. 3 e 90 CostC), alla *Pgi* o ad altri privati (cfr., in particolare, la Legge sulla promozione della cultura - LPCult, la Legge sulle Lingue del Cantone dei Grigioni - LCLing e la Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione - LCOGA).

- d) L'art. 22 della Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (LLing) indica inoltre che:

¹ *Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni dei Grigioni e Ticino aiuti finanziari per il sostegno di:*

- a. *misure destinate a salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana;*
- b. *organizzazioni e istituzioni che si impegnano a livello sovraregionale per la salvaguardia e la promozione delle lingue e culture romancia e italiana;*
- c. *attività editoriali nella Svizzera romancia e italiana.*

² *Nell'intento di salvaguardare e promuovere la lingua romancia, la Confederazione può sostenere misure destinate a promuovere la stampa romancia.*

³ *L'aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.*

In base all'art. 3 cpv. 1 della Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, Lsu), gli **aiuti finanziari** (*Finanzhilfen*) sono vantaggi pecuniari, **concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario**. Invece, secondo l'art. 3 cpv. 2 Lsu, le **indennità** (*Abgeltungen*) sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento (lett. a) di compiti prescritti dal diritto federale e/o (lett. b) di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario.

In nessuno modo il mero sostegno finanziario pubblico attraverso sussidi determina quindi la qualifica della Pgi quale organo pubblico ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. c LCTras.

- e) L'art. 11 della Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing) indica poi quanto segue:

¹ *Il Cantone versa sussidi (annuali alla Lia Rumantscha, alla Pro Grigioni Italiano e alla Fundaziun Medias Rumantschas per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia rispettivamente italiana.*

² *La concessione dei sussidi cantonali viene fatta dipendere dal rispetto di accordi di prestazione stipulati tra il Cantone e le istituzioni aventi diritto a sussidi, validi per un periodo di quattro anni.*

³ *Il preventivo, il rapporto annuale e il conto annuale devono essere sottoposti al Governo per approvazione.*

⁴ *I sussidi cantonali variano tra il 10 e il 50 per cento delle spese dichiarate secondo l'accordo di prestazione.*

⁵ *Il Gran Consiglio fissa di propria competenza i crediti per i sussidi cantonali.*

Mentre d'interesse per il caso che ci occupa sono pure i seguenti passaggi in altre fonti:

*«Für die Lia Rumantscha, die Pro Grigioni Italiano und die Agentur da Novitads Rumantscha gilt der Nachweis, dass sie überregionale Aufgaben zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen bzw. der italienischen Sprache wahrnehmen und damit einen rechtlichen Anspruch auf jährlich **wiederkehrende Fördermittel** besitzen, von Gesetzes wegen als erbracht»* (cfr. Il Messaggio del Governo del Cantone dei Grigioni sulla LCLing, foglio n. 2/2006-2007, pag. 102),

rispettivamente

*«Die nachgelagerte Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton Graubünden und der Pro Grigioni Italiano hält insbesondere fest, welche Aufgaben der Pro Grigioni Italiano mit **Finanzhilfen** des Bundes und des Kantons unterstützt werden. Die politische Unabhängigkeit der Pro Grigioni Italiano als Interessensvertreterin bleibt gewahrt, und es wird sichergestellt, dass die Pro Grigioni*

Italiano keine genuin hoheitlichen Aufgaben von Bund und Kanton übernimmt» (cfr. Mandato di prestazione fra la Confederazione e il Cantone dei Grigioni dell'8/15 aprile 2025, pag. 4, **doc. 2.-**).

Il Cantone dei Grigioni non ha quindi mai delegato (non potendolo nemmeno fare senza valida e puntuale base legale) alcun compito cantonale *stricto sensu* alla *Pgi*.

Semplicemente il Cantone, in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 LCLing, versa **sussidi (*Finanzhilfen*)** annuali alla *Pgi* per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana.

Tali sussidi sono pertanto esclusivamente degli aiuti finanziari (vantaggi pecuniari), concessi alla *Pgi*, **per assicurare e promuovere l'adempimento dei suoi scopi sociali** come sopra indicati (e non di compiti pubblici cantonali).

Aiuti finanziari per i quali la *Pgi* deve garantire un minimo di prestazioni stabilite, di volta in volta, in un accordo sottoscritto con il DECA (cfr. **doc. M.-**).

Del resto, in base all'accordo tra la Confederazione e il Cantone dei Grigioni viene attestato esattamente il contrario di quanto vorrebbe invece far intendere il ricorrente, e meglio che la *Pgi* non può nemmeno assumere compiti sottostanti la sovranità della Confederazione o del Cantone (cfr. **doc. 2.-**). Rispettivamente dal tenore del testo dell'accordo in vigore tra la *Pgi* e il DECA, non emerge alcuna delega di compiti pubblici da quest'ultimo alla convenuta (cfr. **doc. M.-**).

Anche nel citare il riferimento all'art. 1 cpv. 1 LGAA, il ricorrente confonde l'effettivo trasferimento di un compito pubblico con il mero sostegno finanziario, come è invece il caso per la *Pgi*, di entità pubblica attraverso *Finanzhilfen*.

- f) Visto quanto precede, la **LCTras non si applica alla Pro Grigioni Italiano**, con la conseguenza che, **già solo per questo motivo, il ricorso è irricevibile**.

II NEL MERITO

Premessa

Si premette che tutte le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto contenute nel ricorso in esame, che non fossero singolarmente ed esplicitamente ammesse nelle presenti osservazioni, sono **integralmente contestate**.

Per semplicità e migliore comprensione, senza quindi necessariamente seguire l'ordine espositivo del ricorrente, a **puntuale contestazione degli aspetti in fatto e in diritto da lui sollevati**, si osserva ancora quanto segue.

1. Sulla (mancanza di) legittimazione attiva

- a) In aggiunta a quanto indicato sopra in ordine e quindi alla mancanza di ricevibilità del ricorso per oggetto, dal contenuto medesimo dello stesso risulta che **il ricorrente difetta pure della necessaria legittimazione attiva** ad agire, come lo stesso pretenderebbe – a torto – di fare, con un **ricorso basato sulla LCTrans** (o altrimenti con un ricorso di carattere amministrativo) **per ottenere documenti che hanno invece – e possono quindi semmai essere soltanto oggetto di una procedura di – carattere privato**.

Infatti, anche nella denegata ipotesi in cui alla presente fattispecie dovesse tornare applicabile la LCTrans (com'è escluso che sia in base a quanto osservato sopra nei considerandi in ordine), il ricorrente non godrebbe in ogni caso della legittimazione attiva, in quanto la richiesta di accesso (per quanto – comunque poco – comprensibile e non sufficientemente precisata e motivata, e quindi irricevibile anche sotto questo punto di vista) **non concerne in alcun modo documenti ufficiali, bensì documenti di mero carattere privato**, riferiti al rapporto di lavoro precedentemente in essere (e ora terminato) fra il ricorrente e la *Pgi*.

Prova ne è proprio il contenuto del ricorso qui contestato, il quale – a partire dall'esposizione dei fatti – non fa che riportare (comunque in modo tendenzioso e qui integralmente contestato) una **situazione che nulla ha a che vedere con l'adempimento di un compito pubblico, ma esclusivamente incentrata sulla risoluzione del rapporto di lavoro fra la *Pgi* e il suo ex dipendente, qui ricorrente, e quindi di carattere privato, in nessun caso oggetto della LCTrans**.

Nocciolo della richiesta di accesso, per quanto sembra di capire dal ricorso, è infatti il verbale del 13 novembre 2024 (**doc. B.-**). Documento che, così come il **doc. D.-** e come si dirà ancora nel seguito (cfr. *infra* consid. 3), pur senza che ve ne fosse ancora un obbligo legale, è peraltro

già stato trasmesso al ricorrente. Ciò a dimostrazione, da una parte, dell'assoluta buona fede della qui convenuta e, dall'altra, invece, dell'agire abusivo del ricorrente, che pretenderebbe ora di ricevere quel medesimo atto che già ha (e non si capisce poi dal ricorso quali altri) adendo vie processuali del tutto irritato con ben altri contenuti.

- b) Ai sensi della LCTras (art. 6 cpv. 1), per **documento ufficiale** si intende infatti ogni informazione:
 - a) *registrata su un supporto qualsiasi;*
 - b) *in possesso di un organo pubblico da cui proviene o a cui è stata comunicata; e*
 - c) *concernente l'adempimento di un compito pubblico.*

Giusta l'art. 6 cpv. 3 LCTras **non sono invece considerati ufficiali** i documenti:

- a) *utilizzati da un'autorità per scopi commerciali;*
- b) *la cui elaborazione non è terminata; e*
- c) *destinati all'uso personale.*

È palese che **ogni documento riferito al licenziamento di un dipendente rientra nella gestione interna (privata) della Pgi** e non è quindi in nessun caso un atto legato all'adempimento di un compito pubblico, peraltro, come scritto sopra nei considerandi in ordine, mai delegate.

2. Sulla fattispecie (contestata)

[REDACTED] i [REDACTED] e [REDACTED] -
[REDACTED].

[REDACTED] n [REDACTED] e [REDACTED] b
[REDACTED] e [REDACTED] -
[REDACTED] b

[REDACTED] i [REDACTED] o [REDACTED] e
[REDACTED] s [REDACTED] l
[REDACTED] i [REDACTED] -
[REDACTED] e [REDACTED] b [REDACTED] e l
[REDACTED].

[REDACTED] c h
[REDACTED] b, [REDACTED] i [REDACTED] b
[REDACTED] e
[REDACTED].

3. Eccezioni di carattere generale e puntuale all'applicazione della LCTras

Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere ricevibile il ricorso in esame e data la legittimazione attiva del ricorrente, come non è tuttavia il caso visto quanto riportato sopra, il **gravame va in ogni caso respinto**, ricorrendo le seguenti **eccezioni nell'applicazione della LCTras**.

Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LCTras:

il diritto di accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato qualora vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

*Sussistono **interessi pubblici preponderanti** in particolare qualora la concessione dell'accesso:*

- a) possa ledere la libera formazione dell'opinione e della volontà dell'organo pubblico;*
- b) possa minacciare la posizione di un organo pubblico in trattative in corso o prevedibili;*
- c) possa vanificare un provvedimento di un'autorità;*
- d) possa minacciare l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica;*
- e) possa compromettere i rapporti con altri enti pubblici.*

*Sussistono **interessi privati preponderanti** in particolare qualora la concessione dell'accesso:*

- a) possa ledere la sfera privata di terzi (ad esempio, dettagli personali o sensibili su dipendenti o anche membri dell'assemblea);*
- b) possa comportare la rivelazione di segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;*
- c) possa ledere il diritto d'autore.*

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] b [REDACTED] e
[REDACTED]
[REDACTED] i [REDACTED] b [REDACTED] l B
[REDACTED]. [REDACTED] - [REDACTED] b [REDACTED]
[REDACTED] i
[REDACTED] a [REDACTED])
[REDACTED] a
[REDACTED] e
[REDACTED]
[REDACTED] a
[REDACTED] b [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] a
[REDACTED] a [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED].

[REDACTED] b [REDACTED] b [REDACTED] b
[REDACTED] b [REDACTED] a [REDACTED] e
[REDACTED]) [REDACTED] a [REDACTED] e
[REDACTED] a [REDACTED] n [REDACTED]
[REDACTED] b [REDACTED]
[REDACTED] e
[REDACTED] i [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] a [REDACTED]
[REDACTED] b.

Come già scritto, l'agire del ricorrente, non si è placato nemmeno
[REDACTED] b [REDACTED] b [REDACTED] b h
[REDACTED] a [REDACTED]
[REDACTED] a [REDACTED] e [REDACTED] 4
[REDACTED] e [REDACTED] c
[REDACTED] b
[REDACTED]. [REDACTED] l. [REDACTED] a
[REDACTED] b [REDACTED] e i [REDACTED] l
[REDACTED] b
[REDACTED] s.

4. **Sugli art. 29 cpv. 1 e 9 della Costituzione federale (Cost)**

In ragione di tutto quanto precede, appare chiaro e comprovato, che l'agire della *Pgi* (che ha peraltro già fornito al ricorrente ben più di quanto avrebbe dovuto) **non costituisce, nemmeno lontanamente, un diniego di giustizia formale ex art. 29 cpv. 1 Cost, rispettivamente una violazione dell'art. 9 Cost.**

Censure che, oltre ad essere del tutto **infondate**, il ricorrente **nemmeno motiva e comprova a sufficienza, e sono quindi da respingere, come tutto il resto del ricorso, già pure in ordine, poiché irricevibili nella forma, oltre che inconsistenti nel merito.**

P.Q.M.

viste le norme giuridiche indicate, nonché ogni altra in concreto applicabile e riservato ogni ulteriore sviluppo in fatto e in diritto in corso di causa,

si chiede di giudicare:

I. In via principale

Il ricorso è **irricevibile**.

II. In via subordinata

Il ricorso, per quanto ricevibile, è **integralmente respinto**.

III. In ogni caso

Protestate tasse, spese e congrue ripetibili a carico del ricorrente.

Con perfetta osservanza.

avv. Marco ROBBIANI

In due esemplari originali

Elenco dei mezzi di prova:

[REDACTED] i
[REDACTED];
[REDACTED];
[REDACTED] i
[REDACTED];
[REDACTED];
[REDACTED];
[REDACTED];
[REDACTED];